

COMUNE DI CIMBERGO

**REGOLAMENTO PER LA
COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE
DEL FONDO PER ATTIVITA' DI
SUPPORTO AL RUP**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 05.04.2017

Art. 1 Oggetto del regolamento e principi generali

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione del incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 - (Incentivi per funzioni tecniche) - del Decreto Legislativo 50/2016 (d'ora in avanti denominato anche "Fondo"):

"1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

*3. **L'ottanta per cento delle risorse finanziarie** del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale*

*4. **Il restante 20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica*

informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2."

Per la sua ripartizione deve essere richiamato anche l'art. 31, comma 12, D. Lgs. 50/2016: *"Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113"*

Infine l'art. 102, comma 6, D. Lgs. 50/2016 nel disciplinare l'attività di collaudo per i lavori, le forniture ed i servizi prevede: *"Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8"*

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

A) "PROGETTO": il progetto fattibilità/preliminare, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico.

B) "RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO" (RUP) di cui al D. Lgs. 50/2016, il quale viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge.

C) "PROGETTISTA": tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.

D) "COLLABORATORI INTERNI": personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui all'art. 11, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.

E) "COLLAUDATORE": tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all'art. 102 D. Lgs. 50/2016.

F) "GRUPPO DI LAVORO": insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori o direttore dell'esecuzione e loro collaboratori interni.

G) "LAVORO": le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all'allegato I del D. Lgs. 50/2016. In qualsiasi modo realizzata (*appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità, Partenariato Pubblico Privato, ecc.*).

H) "FONDO": Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016.

I) "FONDO PER FUNZIONI TECNICHE" (FF): parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

Art. 3 Costituzione e gestione del Fondo

Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.

Sono ammessi all'incentivazione, costituendo il Fondo, tutti i contratti di lavori/opere pubblici (sia on balance o off balance); sono ammessi altresì i contratti di forniture o servizi, classificabili come investimento e non spese correnti (sia on balance o off balance), d'importo superiore a € 100.000,00 euro. In caso che la fornitura o servizi sia eseguito mediante *Partenariato Pubblico Privato con opere* il fondo sarà determinato utilizzando l'importo dei lavori da eseguire e non la quota di fornitura o servizio.

Per i contratti di lavori pubblici vale l'anno di approvazione del progetto esecutivo (o posto a base di gara); per gli altri contratti vale l'anno di affidamento del contratto.

Per ogni singola opera/forniture/servizi, la somma da accantonare per la costituzione del fondo è determinata, in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare (con riferimento alla identificazione delle opere di cui alla tavola Z-1 del D.M. 17 giugno 2016), sommando il risultato della moltiplicazione di ogni scaglione d'importo posto a base di gara per le relative aliquote sottoelencate:

A) opere con grado di complessità >1,15 (ad es. interventi su edifici e manufatti esistenti di interesse storico artistico: E.21 - non soggetti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004; E.22 - soggetti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 oppure di particolare importanza.

Nuove costruzioni adibite a:

E.10 - poli scolastici e università; E.13 - biblioteche, teatri, musei, opere cimiteriali di tipo monumentale; E.16 - sedi e uffici istituzionali, palazzi di giustizia; E.19 - parchi urbani e parchi ludici attrezzati, giardini e piazze storiche, opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale)

- fino a € 2.500.000 2,0%
- per la parte eccedente € 2.500.000, fino a € 4.500.000 1,9%
- per la parte eccedente € 4.500.000 1,8%

B) opere con grado di complessità da 0,95 a 1,15 (ad es. nuove costruzioni ed interventi su edifici e manufatti esistenti adibiti a: E.08 - asili nido, scuole materne, scuole elementari; E.09 - scuole secondarie di primo grado, istituti scolastici superiori; E.12 - attrezzature per lo sport di tipo complesso, palestre e piscine coperte; V.03 - strade con particolari difficoltà di studio comprendenti opere d'arte)

- fino a € 2.000.000 2,0%
- per la parte eccedente € 2.000.000, fino a € 4.000.000 1,9%
- per la parte eccedente € 4.000.000 1,8%

C) per tutte le altre categorie di opere con grado di complessità < 0,95

- fino a € 1.500.000 2,0%
- per la parte eccedente € 1.500.000, fino a € 3.000.000 1,7%
- per la parte eccedente € 3.500.000 1,6%

Le somme destinate alla corresponsione del compenso incentivante, nel loro importo complessivo, concorrono alla costituzione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, in un fondo autonomo, di cui all'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL 1° aprile 1999 del comparto Regioni - Autonomie Locali, come confermato dall'art. 31 del CCNL sottoscritto in data 22 gennaio 2004.

I criteri di ripartizione degli incentivi sono oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. h) del CCNL 1° aprile 1999 del personale del comparto Regioni - Autonomie Locali.

L'importo dell'incentivo, calcolato in base ai criteri e alle modalità indicate nel presente Regolamento, è comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

Art. 4 – Individuazione del personale partecipante alla ripartizione del fondo

Partecipano alla ripartizione del fondo, in base alle diverse responsabilità professionali ed al grado di partecipazione allo sviluppo delle opere, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale:

- i collaboratori tecnici che collaborano con il RUP e che, pur non firmando il progetto, partecipano direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, all'attività del RUP e del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla stesura del bando di gara, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione;
- il personale amministrativo nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, all'attività del RUP e del

responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla stesura del bando di gara, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione. A tale proposito si precisa, come da parere cortei dei conti Piemonte n. 39/2014 e cortei dei conti n. 141/2014, che si intendono collaboratori amministrativi, a prescindere dalle mansioni proprie dei rispettivi profili professionali, coloro che partecipano in modo effettivo mediante contributo intellettuale e materiale alle attività del responsabile del procedimento di cui al D. Lgs. 163/2006, alla realizzazione del progetto del piano di sicurezza, alla direzione lavori ecc...

Il Responsabile del Servizio, con atto interno, individua il personale incaricato delle funzioni tecniche sopra indicate e della direzione lavori e di quello amministrativo che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati.

Art. 5 Rapporti con altri Enti Pubblici

È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi.

Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte non liquidata andrà all'anno successivo.

Art. 6 Calcolo del Fondo per l'innovazione

Il 20% del Fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di:

- beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
- implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli
- attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997
- svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 7 Ripartizione del Fondo per Funzioni Tecniche

La somma accantonata per la liquidazione dell'incentivo è ripartita, per ciascuna attività (lavori, forniture, servizi - ricadute nel fondo), tra il responsabile del procedimento e le diverse figure professionali interessate, come sopra individuate, in base alle seguenti percentuali:

a)	Collaboratore tecnico del RUP	60 %
b)	Collaboratori amministrativi del RUP	40 %
	Totale	<u>100,00%</u>

La percentuale attribuita al RUP è comprensiva delle attività di Programmazione della spesa per investimenti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici.

La ripartizione del Fondo è operata dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni con esclusione del personale dirigenziale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte.

Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

Art. 8 Liquidazione

Il responsabile del servizio preposto alla struttura competente provvede con cadenza trimestrale, per ciascuna opera, alla ripartizione del Fondo per Funzioni Tecniche fra i dipendenti che ne hanno diritto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti, predisponendo la determinazione per l'impegno della spesa complessiva e la liquidazione dei singoli importi.

Nel caso, invece, il personale dipendente dell'ente svolga una "prestazione parziale" su una specifica opera pubblica e/o su uno specifico lavoro pubblico l'importo da accantonare verrà decurtato della quota d'attività affidata all'esterno.

Nel caso di incremento dei costi rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto, il Fondo della singola attività, viene decurtato in proporzione all'incremento del costo inizialmente previsto; tale importo costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. 50/2016.

Parimenti, nel caso di scostamento dei tempi di realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel contratto, fatte salve le sospensioni di cui all'art. 107 D. Lgs. 50/2016, il Fondo della singola attività viene ridotto in proporzione al tempo inizialmente previsto.

Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31, comma 12, D. Lgs. 50/2016 da parte dell'organismo di valutazione, con eventuale applicazione di penali.

In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; in caso di avveramento della condizione la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.

Infine al termine di ciascun esercizio finanziario, il responsabile del servizio preposto alla struttura competente provvede alla ricognizione della quota parte di somme

relative alle attività ricadenti nel Fondo posti in appalto, in corso o conclusi nel periodo di riferimento, destinate alla costituzione del fondo per l'anno solare appena concluso.

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 e quindi da calcolare ai progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19 aprile 2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19 aprile 2016.

Art. 10 Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo 50/2016 alle disposizioni vigenti in materia.